

**INPS**

**DETERMINAZIONE N.53 del 19 GIU. 2019**

**OGGETTO:** Annullamento della decisione assunta dal Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e coloni con deliberazione n. 8 del 17 aprile 2019, adottata sul ricorso proposto dal sig. [REDACTED] in materia di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962

**L'ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
(ex D.I. 14/3/2019)**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

**Vista** la legge 9 marzo 1989, n. 88;

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

**Visto** il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e in particolare l'art. 25, comma 2, che prevede che *"In fase di prima attuazione [...] nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*;

**Visto** il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs n. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

**Vista** la legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, con modificazioni, del citato decreto-legge n. 4/2019;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017, con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** il ricorso presentato dal sig. ██████████ avverso il provvedimento RVCD/325 del 15 marzo 2017, emesso dalla Struttura territoriale di MONDOVÌ, di reiezione della richiesta di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962 in qualità di coadiuvante familiare di azienda agricola per il periodo dal 26.1.1980 al 30.9.1985;

**Vista** la deliberazione n. 8 del 17 aprile 2019, con la quale il Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, ritenendo di non condividere la proposta di totale reiezione formulata dalla Direzione generale, ha accolto il citato ricorso per una parte del periodo, ossia per il periodo dal 5.9.1981 al 30.9.1985, sulla base della seguente motivazione:

*"si ritiene che la sanzione comminata, in data 5 settembre 1981, dalla pretura di Savignano, costituisce prova certa, atta a dimostrare l'esistenza del rapporto di collaborazione del Sig. ██████████ nell'azienda agricola di famiglia";*

**Visto** il provvedimento del Direttore generale dell'INPS, prot.0064.19/04/2019.0015014, con il quale è stata sospesa l'esecuzione della decisione del ricorso in parola, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 della legge n. 88/1989;

**Preso atto** che dal citato provvedimento del Direttore generale dell'INPS emerge che:

- la riportata motivazione in base alla quale il Comitato ha accolto il ricorso per una parte del periodo, ossia per il periodo dal 5.9.1981 al 30.9.1985, fa riferimento alla sanzione penale comminata dalla Pretura di Savignano al padre e allo zio dell'interessato, per aver affidato allo stesso ██████████ allora minorenne, la guida di un trattore;
- ai fini della costituzione di rendita vitalizia per contributi omessi e caduti in prescrizione è necessario che l'interessato esibisca documenti da cui si evinca l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro (art. 13 della legge n. 1338/1962);
- la condanna penale su cui il Comitato fonda la propria decisione non costituisce prova certa documentale del rapporto di collaborazione: la guida di un trattore da parte di un minorenne non assume i caratteri di prova documentale certa del rapporto di lavoro al pari della circostanza, affermata nella sentenza, relativa al fatto che il trattore sarebbe stato affidato al minore dallo zio e dal padre dello stesso. In sostanza, il

Comitato ha fondato la propria decisione su una presunzione e non su una prova documentale certa del rapporto di lavoro;

- la Corte Costituzionale ha precisato che, ai fini dell'accoglimento della domanda di riscatto di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, l'"esistenza" del rapporto di lavoro deve risultare "certa" e non solo "verosimile" e che, escluso il ricorso alla presunzione o al principio di prova scritta che faccia apparire verosimile il fatto allegato, non possa prescindere dalla condizione che l'esistenza del rapporto di lavoro risulti documentalmente certa (in tal senso Corte Costituzionale sentenze n. 26/1984 e n. 568/1989);
- fermo restando il fatto penalmente accertato, il verbale di constatazione dell'infrazione da parte della Legione dei Carabinieri, in cui è riportata la seguente giustificazione del sig. ██████████ (uno dei due imputati) "*l'ho mandato per manodopera perché se metto un altro costa 10.000 lire l'ora*", tale risultanza non può considerarsi prova certa dell'esistenza del rapporto di collaborazione in ragione della cautela con cui vanno recepite le affermazioni giustificative di coloro che siano indagati/imputati;
- la sentenza passata in giudicato, che accerti il rapporto di lavoro su basi testimoniali, non può costituire documento del rapporto di lavoro ai fini della rendita vitalizia (Cass. n. 5239/1988), ragione per cui, ai fini che qui interessano, non può riconoscersi valore di prova certa a un verbale contenente dichiarazioni che non risultino supportate e verificate su basi documentali;

**Visto** l'art. 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

**Preso atto** che non risulta, agli atti, idonea prova che l'affidamento del trattore sia avvenuto nel contesto di una collaborazione lavorativa qualificata;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

**Su** proposta del Direttore Generale

### **DETERMINA**

l'annullamento della decisione del Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e coloni adottata con deliberazione n. 8 del 17 aprile 2019.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale